



### Determinazione del Dirigente del Servizio

### Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

DATA 24 GEN. 2018

26 - 2742 / 2018

N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I., PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.

SOCIETA': CENTRO DISTRIBUZIONE FILTRI SRL

SEDE LEGALE: VIA MEUCCI, 14 - DRUENTO

SEDE OPERATIVA: VIA MEUCCI, 18 - DRUENTO

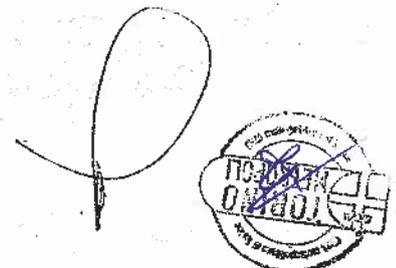
P.IVA: 10650820011

POS. 023181

### Il Dirigente del Servizio

#### Premesso che:

- in data 02/08/2017 con nota prot. Città Metropolitana di Torino n. 94643/2017 pari data, la società Centro Distribuzione Filtri (CDF) Srl, trasmetteva istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa ad un nuovo impianto di gestione di rifiuti speciali pericolosi da ubicarsi in Via Meucci 18 a Druento;
- dalla disamina della relazione previsionale di impatto acustico allegata all'istanza, con nota del 26/09/2017, prot. n. 112483/LC5/NV, l'Ufficio Inquinamento Acustico della CMTTo non rilevava particolari criticità in merito a tale aspetto;
- in data 27/09/2017 si teneva la seduta di Conferenza dei Servizi, in cui il rappresentante del Comune chiariva che la realizzazione della cabina aspirata di svuotamento e riempimento dei carboni attivi e relativo punto di emissione in atmosfera necessitava di SCIA e pertanto si invitava il proponente a presentare apposita istanza al Comune, non avendo lo stesso ancora provveduto;
- il Comune di Pianezza, quale comune limitrofo, trasmetteva parere, richiedendo di adottare "tutte le misure cautelative previste dalla vigente normativa ambientale";
- con nota prot. CMTTo n. 133061 del 06/11/2017 si trasmetteva il verbale della Conferenza dei Servizi, nel quale venivano richieste contestualmente le integrazioni;
- con note del 18/10/2017, 20/11/2017 e 30/11/2017 il Comune di Druento richiedeva integrazioni alla SCIA presentata per la realizzazione della cabina aspirata;



- in data 29/11/2017, prot. CMTTo n. 145540, la società trasmetteva la documentazione richiesta dal Servizio scrivente;
- in data 17/01/2018, prot. n. 6832, il Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche, in relazione alle emissioni in atmosfera trasmetteva le prescrizioni ed i limiti emissivi da inserire nel presente provvedimento;
- il Comune di Druento, con mail del 22/01/2018, confermava che la pratica relativa alla realizzazione della cabina aspirata era stata perfezionata;

**Considerato che:**

- stante quanto in premessa, l'impianto risulta idoneo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in relazione all'assoggettabilità dell'attività alla normativa antincendio, la società allegava all'istanza dichiarazione di professionista abilitato attestante che *l'azienda non presenta attività che rientrano tra quelle soggette al controllo dei VVF ai sensi di D.P.R. 151/2011 - Allegato I'*;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;
- con D.G.R. n. 20 - 192 del 12/06/00, vengono stabilite le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

**Rilevato che:**

- per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 208 del D.Lvo 152/06 fissa il termine di 150 gg, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, si dichiara l'insussistenza di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto

**Ritenuto:**

- di procedere al rilascio di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- di disporre la presentazione di idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 - 192 del 12/06/2000.

**Visti:**



- la L. 241/90 e s.m.i.
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all' art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

#### DETERMINA

1) Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il progetto di cui all'istanza pervenuta il 02/08/2017, prot. CMT0 n. 94643 pari data, così come integrato dalla documentazione pervenuta il 29/11/2017, prot. CMT0 n. 145540, presentato dalla società:

- Centro Distribuzione Filtri S.r.l.
- sede legale in Druento, Via Meucci, 14 e operativa in Druento, Via Meucci, 18

**e contestualmente di autorizzare, per un periodo di dieci anni,** dalla data di approvazione del presente atto, l'esercizio dell'operazione di messa in riserva e recupero [R13, R12] di rifiuti speciali pericolosi, secondo le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza pervenuta in data 02/08/2017, prot. CMT0 n. 94643 pari data, così come integrato dalla documentazione pervenuta il 29/11/2017, prot. CMT0 n. 145540, di cui alla **Sezione 0**, *Elenco documentazione*, dell'**Allegato** al presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle: **Sezione 1** (*descrizione del processo*), **Sezione 2** (*elenco rifiuti autorizzati*), **Sezione 3** (*prescrizioni tecnico gestionali*), **Sezione 4** (*emissioni in atmosfera*), **Sezione 5** (*prescrizioni di carattere amministrativo*) e **Sezione 6** (*lay out dell'impianto*).



- 2) Di subordinare l'inizio dell'attività all'invio di una dichiarazione, a firma di professionista abilitato, che attesti che l'impianto è stato realizzato in conformità al progetto approvato, corredata di documentazione fotografica.
- 3) Di stabilire che entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Servizio Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, è sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Città Metropolitana di Torino, delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente scrivente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
- 4) Di stabilire che entro 15 gg dalla messa a regime dell'impianto di cui al punto 10 della Sezione 4 dell'Allegato, la società provveda ad eseguire una campagna di misurazione del rumore, da effettuarsi nelle condizioni di massima produzione dell'impianto, trasmettendo le risultanze al Servizio scrivente, ARPA e Comune sede dell'impianto entro 30 gg dalla data di effettuazione delle misurazioni. Qualora non dovessero essere rispettati i valori limite previsti dalla zonizzazione acustica comunale, dovranno essere individuate e poste in essere adeguate misure per una loro completa risoluzione. I rilevamenti nonché la descrizione delle misure di contenimento adottate dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Città Metropolitana di Torino, Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, ARPA e Comune sede dell'impianto.
- 5) Di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.
- 6) Copia cartacea del presente atto, dovrà essere conservata in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Torino, almeno centottanta giorni prima della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

#### INFORMA CHE:

- tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;
- è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;



- l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 24 GEN. 2018

SA/RD

La Dirigente del Servizio  
Ing. Sandra Beltramo



Allegato  
**Sezione 0 – ELENCO DOCUMENTAZIONE**

**ISTANZA EX. ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 PERVENUTA CON PEC IL 02/08/2017, PROT. N. 94643**

Istanza  
Relazione tecnica  
Planimetria generale impianto  
Visura camerale  
Relazione previsionale emissioni acustiche  
Contratto affitto  
Dichiarazione non assoggettabilità prevenzione incendi

**INTEGRAZIONI PERVENUTE CON PEC IL 29/11/2017, PROT. N. 145540**

Chiarimenti ed integrazioni  
Planimetria con settori stoccaggio  
Planimetria con posizionamento cabina e particolare tubazione emissione



## Sezione 1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

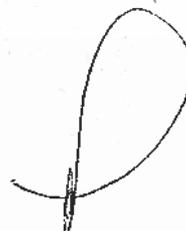
L'attività consiste nel ritiro con mezzo proprio delle cartucce di carboni attivi esaurite presso l'utilizzatore e sostituzione del carbone attivo in apposito presidio aspirato all'interno del capannone.

Nel dettaglio l'operazione consiste in:

- rimozione calza presente nella cella
- svuotamento del carbone attivo esaurito presente all'interno della cella in big bags ed ottenimento dello scheletro metallico vuoto
- *preparazione per il riutilizzo* (art. 183 c.1, lettera q del D.Lgs. 152/06 e smi ) dello scheletro metallico vuoto consistente in: controllo visivo per verificarne l'integrità, pulizia meccanica e/o con aria compressa per eliminare residui di carbone attivo esaurito ed eventuali altre impurità, eventuale riparazione mediante saldatura presso ditta esterna;
- ottenimento dello scheletro metallico da riutilizzare anche successivamente ("*non rifiuto*" ai sensi dell' art. 183 c.1, lettera q del D.Lgs. 152/06 e smi)
- riempimento dello scheletro metallico con carbone attivo nuovo/rigenerato.

Il presidio aspirato è diviso in due settori in modo da tenere separata la zona di svuotamento dei carboni attivi esauriti da quella di riempimento con carboni attivi nuovi/rigenerati.

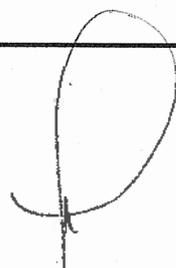
Si vedano le specifiche prescrizioni riportate alle Sezioni 3 e 4 del presente allegato.



**Sezione 2 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI**

Descrizione merceologica	CER	Descrizione	Capacità max stoccaggio (t)	Movimentazione annua (t/anno)	Operazione
Carboni attivi esauriti	070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	40	500	R12, R13
	061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)			

11/11/11






### Sezione 3 – PRESCRIZIONI TECNICO-GESTIONALI

1. la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti presso il sito è fissata in:

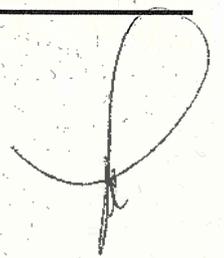
speciali pericolosi (t)	40
-------------------------	----

2. dovranno essere distinti i settori per il conferimento da quelli destinati alla messa in riserva;
3. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
4. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;
5. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato in aree distinte, per ciascuna tipologia di rifiuto, recante l'indicazione del codice CER;
6. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
7. è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
8. i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;
9. le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di altre materie prime; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;
10. i rifiuti devono essere sottoposti alle attività di recupero con cadenza almeno semestrale che può essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione dell'impianto delle quali deve essere data tempestiva notizia alla Città Metropolitana di Torino;



11. devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e di eventuali pozzetti di raccolta degli sversamenti;
12. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
13. i rifiuti costituiti da carboni attivi esauriti devono essere stoccati a temperature inferiori agli 80° C al fine di evitare il desorbimento e la volatilizzazione dei composti organici volatili;
14. è fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata alla messa in riserva ed al trattamento;
15. l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011, che regola i procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

8



A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading "P".

## Sezione 4 – EMISSIONI IN ATMOSFERA

### LIMITI DI EMISSIONE

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
2. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
3. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

### GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente allegato.
5. I sistemi di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari aventi influenza sull'attività aziendale devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuati a cura del Gestore manutenzioni periodiche.
6. Gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.

## PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

### Impianti dotati di adsorbitori a carboni attivi (camino 1)

7. La temperatura degli effluenti in ingresso alle cartucce a carboni attivi non deve essere superiore ai 45°C e l'umidità relativa dell'effluente inferiore al 60%;
8. le cartucce di carbone attivo devono essere correttamente dimensionate in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento, considerando che la progettazione deve garantire il rispetto dei seguenti parametri:
  - Velocità di attraversamento dell'effluente gassoso nel carbone attivo inferiore a 0,4 m/s;
  - Tempo di contatto superiore ad 1 secondo;
9. le cartucce di carbone attivo, descritte a progetto, devono essere sostituite o rigenerate con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone, tenendo conto che non può considerarsi un tasso di carico superiore a 12 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato.

### PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

10. Il Gestore deve annotare gli eventi di interruzione del normale funzionamento degli adsorbitori a carbone attivo e del filtro a secco di cui al Quadro Emissioni, nonché la data e il tipo degli interventi di manutenzione/controllo eseguiti sugli impianti di abbattimento (es. pulizia/sostituzione elementi filtranti, sostituzione delle cartucce a carboni attivi, pulizia, ecc.) e sulla relativa strumentazione di controllo su apposito registro, (che può essere tenuto anche su supporto digitale non modificabile) compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo, con uno storico di almeno un anno.

### AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

11. La data di avviamento degli impianti nuovi (Camino 1) deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi.



12. Per gli autocontrolli iniziali (di cui all'art. 269, comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) il Gestore deve effettuare un rilevamento delle emissioni, nei primi trenta giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio, (durante la fase di svuotamento dei carboni attivi esausti) per la determinazione di tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine stabilito – salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Città Metropolitana di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento.
13. Gli autocontrolli periodici sono richiesti con la frequenza indicata nel Quadro Emissioni e con le stesse modalità degli autocontrolli iniziali.
14. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli delle emissioni.
15. Il Gestore deve trasmettere i risultati analitici degli autocontrolli entro 60 giorni dalla data di effettuazione alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune competente per territorio. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, il Gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009 scaricabile dal sito [www.cittametropolitana.torino.it/ambiente](http://www.cittametropolitana.torino.it/ambiente).
16. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
C.O.T.	UNI EN 12619:2002 - UNI EN 13526:2002	---
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

## PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

19. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i..
20. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto.

## PRESCRIZIONI GENERALI

21. Copia conforme della presente autorizzazione e copia della relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.





**QUADRO EMISSIONI**

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli (1)	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/N m <sup>3</sup> ]	[kg/h]				
1	Postazioni di svuotamento e di caricamento delle cartucce carboni attivi	AMB.	15.000	POLVERI	10	0.150	I + T	Filtro a secco + adsorbitore a carboni attivi	9	---
				TOTALI	20	0.300	I + T			
				COT						

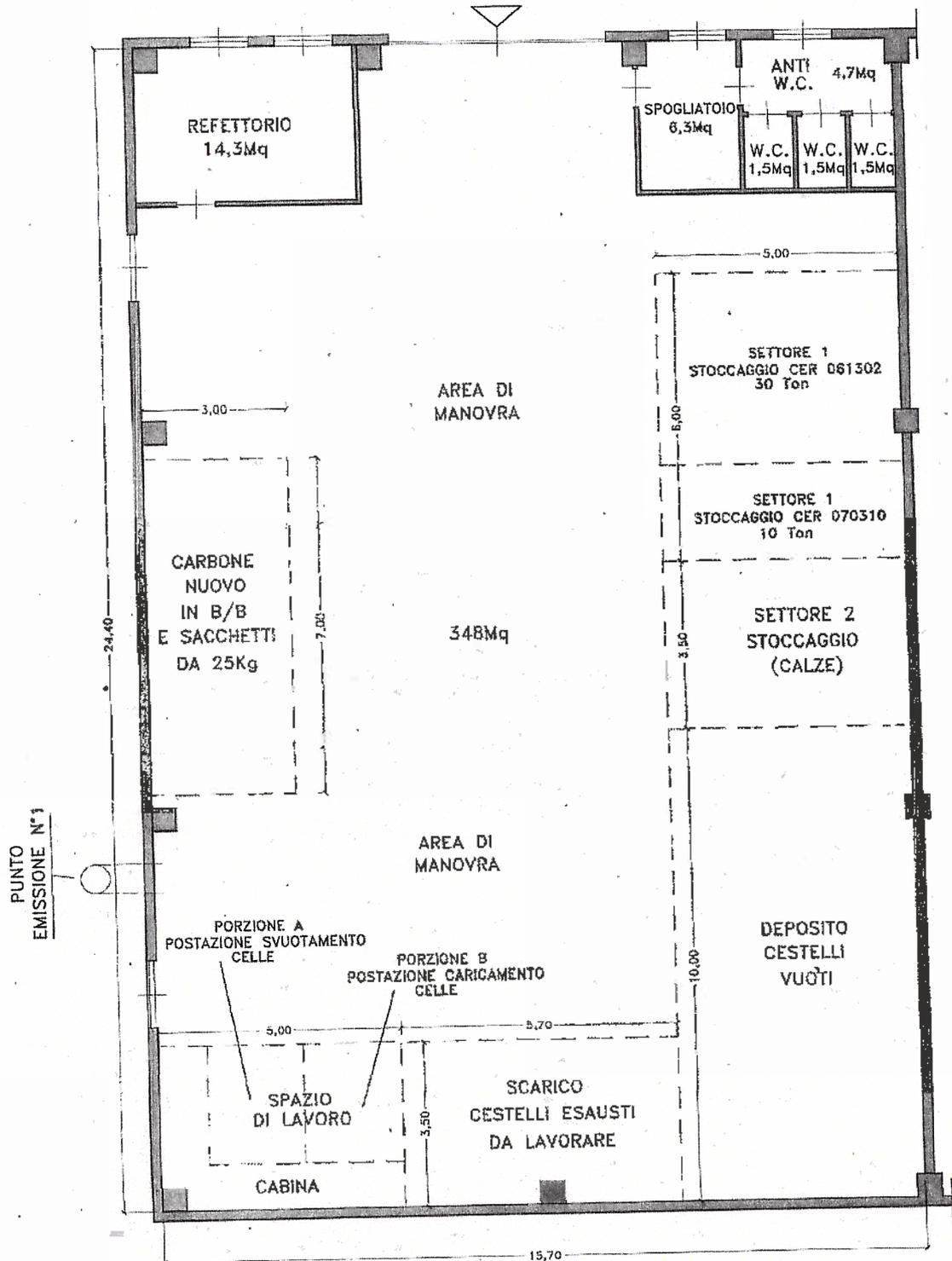
(1) N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

## Sezione 5 – PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

1. In caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione in bollo, assolto in modo virtuale, da inoltrarsi mediante posta certificata (PEC), almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Città Metropolitana di Torino, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
2. in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate, dovrà essere presentata domanda in bollo, assolto in modo virtuale, da inoltrarsi mediante posta certificata (PEC). L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
3. l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante posta certificata (PEC), la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; dovrà conseguentemente provvedere entro la suddetta data, allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento; l'istante dovrà, altresì, provvedere ad eseguire opportune indagini, di cui al Titolo V, Parte IV al D.L.vo 152/06 e s.m.i., atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto o provveda a fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse l'opportunità di procedere in tal senso;
4. deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;
5. l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.



**Sezione 6 - LAY OUT DELL'IMPIANTO**



La presente copia, composta di n. 17  
fasciate, è conforme all'originale.  
Esistente presso questo ufficio.  
Torino, 24/01/2018



Istruttore Amm.vo - Contabile  
Vincenza Ferretti

*Vincenza Ferretti*

ATTO N. DD 2146

DEL 04/05/2021

Rep. di struttura DD-TA1 N. 116

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

#### **DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

**OGGETTO:** MODIFICA SOSTANZIALE DELLA D.D. N. 26-2742 del 24/01/2018 “autorizzazione unica EX art. 208 DEL D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., PER LA REALIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DI UN impianto DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI”.  
**SOCIETA’:** CENTRO DISTRIBUZIONE FILTRI SRL  
**SEDE LEGALE:** VIA MEUCCI, 14 – DRUENTO  
**SEDE OPERATIVA:** VIA MEUCCI, 18 – DRUENTO  
**P.IVA:** 10650820011 POS. 023181

#### **Il Dirigente della Direzione**

#### **Premesso che:**

- con D.D. n. 26-2742 del 24/01/2018 la società Centro Distribuzione Filtri srl veniva autorizzata alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi;
- in data 17/11/2020, prot. CMT0 n. 84322/2020 del 17/11/2020, la società presentava istanza di modifica non sostanziale in relazione ai seguenti aspetti:
  - incremento della capacità massima di stoccaggio da 40 t a 60 t per i due CER già autorizzati 061302\* e 070310\*;
  - inserimento di ulteriori CER relativi ai rifiuti costituiti da carboni attivi esausti, predisponendo una nuova area di stoccaggio denominata Settore 3, modulabile a seconda della necessità;
  - incremento della movimentazione annua complessiva dei rifiuti costituiti da carboni attivi esausti da 500 t a 800 t;
  - inserimento del nuovo CER 150202\* *assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose* con cui vengono identificati *i filtri a secco di cabine di verniciatura*;
- con nota prot. n. 94094 del 14/12/2020 la Direzione scrivente trasmetteva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. evidenziando che le modifiche richieste erano da ritenersi come sostanziali. Contestualmente si evidenziava al proponente che la relazione tecnica allegata all’istanza non risultava firmata da professionista abilitato e pertanto si sospendevano contestualmente i tempi del procedimento in attesa di ricevere la relazione tecnica firmata da tecnico

- competente in materia;
- in data 21/12/2020, prot. CMTTo n. 97046 pari data, la società perfezionava l'istanza presentata;
  - con nota prot. n. 100116 del 30/12/2020 veniva indetta conferenza dei servizi in modalità asincrona per l'acquisizione degli atti di assenso, pareri o nulla osta comunque denominati degli Enti coinvolti nel procedimento, assegnando il termine di 15 giorni entro cui gli Enti in indirizzo potevano richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata, trasmettendo apposita nota al responsabile del procedimento;
  - con nota prot. n. 30159 del 11/03/2021 la direzione scrivente richiedeva integrazioni all'istanza presentata, in particolare veniva richiesto di rivalutare le capacità massime di stoccaggio dichiarate, coerentemente agli spazi a disposizione, e di rivedere i nuovi CER relativi ai carboni attivi limitandoli a quelli effettivamente di interesse. Inoltre, in relazione al nuovo CER 150202\*, stante le caratteristiche del rifiuto, si evidenziava che lo stesso non potesse essere avviato a recupero ma dovesse essere destinato a successivo smaltimento, e pertanto l'operazione corretta era il deposito preliminare D15 in luogo della messa in riserva R13 richiesta;
  - in data 16/04/2021, prot. CMTTo n.42805, la società trasmetteva la documentazione integrativa, non chiarendo tuttavia la gestione del rifiuto di cui al CER 150202\*, pur tuttavia dichiarava di *concordare perfettamente con quanto indicato in merito al destino di questa tipologia che può essere esclusivamente lo smaltimento finale D15.*

**Considerato che:**

- in relazione al CER 150202\* *assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose*, vista la tipologia di rifiuto, la destinazione più coerente è lo smaltimento, conseguentemente l'operazione corretta deve configurarsi come *deposito preliminare [D15]*;
- l'operazione di deposito preliminare D15 di rifiuti pericolosi deve essere preventivamente sottoposta a procedura di verifica di VIA, così come previsto dalla L.R. 40/98 e s.m.i. attività n. 32 bis dell'Allegato B2 *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*, procedura che non risulta espletata dalla società CDF;
- in relazione ai CER riconducibili ai carboni attivi esausti, non vengono apportate modifiche significative riguardanti la gestione dei rifiuti, mantenendo invariate le attività di recupero già autorizzate e prevedendo solo l'operazione R13 sui nuovi CER richiesti;
- l'incremento della capacità massima di stoccaggio richiesta per i rifiuti pericolosi è ritenuta congrua rispetto all'area a disposizione, in base a quanto fornito con le integrazioni presentate;
- non sono pervenuti pareri ostativi alla modifica in oggetto;
- con D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/00, vengono stabilite le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

**Ritenuto:**

- per le ragioni esplicitate in premessa, di non autorizzare l'operazione D15 sul rifiuto di cui al CER 150202\* *assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze*



Città metropolitana di Torino

*pericolose;*

- di accogliere le modifiche richieste in relazione ai CER riconducibili ai carboni attivi esausti, provvedendo pertanto ad annullare la Sezione 2 – ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI e la Sezione 6 – LAY OUT DELL'IMPIANTO e di sostituirli con quelli allegati al presente atto e a modificare ed integrare le prescrizioni di cui alla Sezione 3 dell'Allegato alla D.D. n. 26-2742 del 24/01/2018;
- di disporre l'adeguamento delle garanzie finanziarie già prestate ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000, al fine di renderle conformi all'incremento della capacità massima di stoccaggio autorizzata con il presente provvedimento.

**Rilevato che:**

- per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 208 del D.Lvo 152/06 fissa il termine di 150 gg, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, si dichiara l'insussistenza di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

**Visti:**

- la L. 241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.

**DETERMINA**

1. **di autorizzare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. **la modifica alla D.D. n. 26-2742 del 24/01/2018**, così come da istanza pervenuta in data 17/11/2020, prot. CMTTo n. 84322/2020 del 17/11/2020 e s.m.i., **relativamente a:**

- incremento della capacità massima di stoccaggio da 40 t a 60 t per i due CER 061302\* e 070310\* già autorizzati;
- inserimento di ulteriori CER relativi ai rifiuti costituiti da carboni attivi esausti (di cui uno classificato come non pericoloso), per una capacità massima di stoccaggio di 10 t;
- incremento della movimentazione complessiva annua da 500 t a 800 t;

provvedendo pertanto:

- **ad annullare la Sezione 2 – ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI e la Sezione 6 – LAY OUT DELL'IMPIANTO dell'Allegato e di sostituirle con quelle allegate al presente atto;**

- **ad annullare la prescrizione di cui al punto 1 della Sezione 3 PRESCRIZIONI TECNICO-GESTIONALI e di sostituirla con la seguente:**

*1. la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti presso il sito, da considerarsi cautelativamente tutta riferita a rifiuti pericolosi, è fissata in:*

<b>speciali pericolosi (t)</b>	<b>70</b>
--------------------------------	-----------

- **ad integrare le prescrizioni di cui alla Sezione 3 PRESCRIZIONI TECNICO-GESTIONALI con la seguente:**

*16. l'area individuata in planimetria come Settore 3 deve essere utilizzata per stoccare, a rotazione ed in base alle esigenze, uno solo dei seguenti codici CER: 070409\*, 070410\*, 070709\*, 070710\* 190110\* e 190904. E' vietato lo stoccaggio contemporaneo di rifiuti aventi codici CER diversi;*

2. di non autorizzare, per le ragioni esplicitate in premessa, l'operazione D15 sul CER 150202\* *assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;*
3. di disporre che **entro il termine di trenta giorni** a decorrere dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, **vengano prestate idonee garanzie finanziarie**, a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata, secondo le modalità previste dalla D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i., al fine di adeguarle al contenuto del presente provvedimento. L'efficacia del presente provvedimento, limitatamente all'incremento della capacità massima di deposito, è sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Città Metropolitana di Torino, delle garanzie;
4. di far salvo in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con la presente, quanto già disposto dalla D.D. n. 26-2742 del 24/01/2018.



Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

SA/RD

Torino, 04/05/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA  
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

**Sezione 2 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI**

Descrizione merceologica	CER	Descrizione	Capacità max stoccaggio (t)	Movimentazione annua (t/anno)	Operazione
Carboni attivi esauriti	070409*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	10	800	R13
	070410*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti			
	070709*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati			
	070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti			
	190110*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi			
	190904	carbone attivo esaurito	20		R12, R13
	070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti			
	061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)			

Sezione 6 – LAY OUT DELL'IMPIANTO

